

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA)

del 12 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) conformemente al regolamento del 29 novembre 2005².

Art. 2

¹ Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite dall'UPSA nell'ambito della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore.

² Si tratta concretamente di:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;
- d. sviluppo e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nell'offerta di formazione curata dall'UPSA, coordinamento delle procedure e vigilanza sulle procedure, inclusa la garanzia di qualità;
- e. reclutamento e promozione di nuove leve;
- f. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e contributi alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- g. copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo sostenute dall'UPSA.

¹ RS 412.10

² Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 245 del 18 dicembre 2006.

Art. 3

¹ Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore automobilistico di tutta la Svizzera.

² Si applica a tutte le aziende che presentano contratti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni sostenute dall'UPSA.

Art. 4

¹ Ogni azienda che presenta contratti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale UPSA.

² I contributi da versare al Fondo si compongono di un contributo per azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

³ Sono applicabili i seguenti importi:

- a. contributo per azienda: fr. 250.– all'anno più IVA
- b. contributo per collaboratore: fr. 40.– all'anno più IVA

Art. 5

Occorre render conto dell'incasso e dell'utilizzo dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Art. 6

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

12 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Regolamento del
FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE UPSA
del 29 novembre 2005

Paragrafo 1 Nome e scopo

Art. 1 Nome

Con il nome “Fondo per la formazione professionale UPSA” (Fondo) viene istituito un fondo per la formazione professionale dell’UPSA, Unione Professionale Svizzera dell’Automobile, ai sensi dell’articolo 60 della Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹ (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il Fondo intende promuovere in tutta la Svizzera la formazione professionale di base nei diversi settori e la formazione professionale superiore nel settore dell’automobile e del commercio dell’automobile a livello federale.

² Le aziende subordinate al Fondo erogheranno adeguati contributi per il raggiungimento dello scopo del Fondo.

Paragrafo 2 Limiti di validità

Art. 3 Limiti di validità territoriali

Il Fondo vale per tutta la Svizzera.

Art. 4 Limiti di validità personali

¹ Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentano contratti di lavoro tipici del settore o attività con persone che svolgono professioni sostenute dall’UPSA. In particolare:

- a. responsabile della manutenzione del veicolo (Formazione elementare);
- b. addetto/addetta all’assistenza (Formazione elementare);
- c. assistente del commercio al dettaglio nella logistica ricambi (AFP);
- d. assistente di manutenzione per automobili (AFP);

¹ ; SR 412.10

- e. venditore/venditrice dei pezzi di ricambio ed accessori per automobili (CFC);
- f. impiegato/a di vendita al minuto nella logistica ricambi (CFC);
- g. impiegato/a del commercio al dettaglio nella logistica ricambi (CFC);
- h. impiegato/a di commercio nel settore dei garage (CFC);
- i. impiegato/a nel settore dell'automobile (CFC);
- j. riparatore/riparatrice di autoveicoli (CFC);
- k. meccanico/a di manutenzione per automobili (CFC);
- l. meccanico/a d'automobili (CFC);
- m. elettricista d'automobili (CFC);
- n. elettricista-elettronico per autoveicoli (CFC);
- o. meccatronico/a d'automobili (CFC);
- p. meccanico/a diagnostico d'automobile (EP);
- q. consulente del servizio clienti nel settore dell'automobile (EP);
- r. venditore/venditrice di automobili (EP);
- s. consulente di vendita d'automobili (EP);
- t. meccanico/a d'automobili diplomato/a (EPS);
- u. diplomato/diplomata in gestione aziendale nel ramo dell'automobile (EPS).
- v. elettricista d'automobili diplomato/a (EPS)

Art. 5 Limiti di validità aziendali

¹ Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica,

- a. gestiscono un'attività di commercio di veicoli con almeno 3 ruote e/o dei relativi ricambi e/o accessori,
- b. si occupano della manutenzione e/o riparazione di veicoli con almeno 3 ruote,
- c. svolgono interventi sui componenti elettrici e/o elettronici nel settore dell'automobile,

- d. eseguono esami singoli o successivi in conformità all'art. 29-35 OETV² su veicoli con almeno 3 ruote.

² Il Fondo vale per tutti i soci dell'UPSA e per le aziende subordinate al Fondo attraverso il conferimento del carattere obbligatorio generale.

³ Dai limiti di validità aziendali sono escluse le semplici carrozzerie.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è utilizzabile da quelle aziende o parti di aziende che rientrano nei limiti di validità sia territoriali, che aziendali e personali del Fondo.

Paragrafo 3 Prestazioni

Art. 7

¹ In tutta la Svizzera il Fondo finanzia a livello federale le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione di base nei diversi settori e della formazione professionale superiore:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema complessivo di formazione professionale di base e superiore. Ciò include in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, misure di attuazione, informazione, trasmissione di conoscenze e controllo,
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti per l'offerta di corsi di formazione professionale superiore,
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico di supporto alla formazione professionale di base e superiore,
- d. sviluppo e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte di formazione gestite dall'UPSA, coordinamento e supervisione delle procedure, incluso il controllo qualità,
- e. pubblicità e incoraggiamento di giovani leve nella formazione professionale di base e superiore,
- f. sviluppo, gestione e aggiornamento di metodi di valutazione e contributi alla partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali,
- g. copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo maturate dall'UPSA.

² Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

² Su richiesta della Commissione “Fondo per la formazione professionale” dell’UPSA il Comitato centrale dell’UPSA può stabilire ulteriori contributi finanziari a misure atte a soddisfare lo scopo del Fondo.

Paragrafo 4 Finanziamento

Art. 8 Basi

¹ Il calcolo delle quote contributive da versare nel Fondo si basa sulla rispettiva azienda secondo l’articolo 5 e sul relativo numero totale di contratti di lavoro secondo l’articolo 4.

² Per i membri dell’UPSA queste quote sono incluse nei contributi associativi.

Art. 9 Quote contributive

¹ L’ammontare della quota è calcolato come somma di

- | | | |
|----|--|------------|
| a. | quota di base annuale per azienda secondo l’articolo 5: | CHF 250.00 |
| b. | quote annuali per collaboratore/collaboratrice secondo l’articolo 4 di | CHF 40.00 |

più l’imposta sul valore aggiunto.

² Come collaboratore/collaboratrice si intendono titolari dell’azienda, contitolari e appaltatori come pure tutte le persone con o senza diploma occupate in un’azienda con obbligo di contributo secondo l’articolo 5 sulla base di un contratto di lavoro tipico del settore, fatta eccezione per apprendisti e volontari.

³ Per gli impiegati part-time occorre versare l’intera quota annuale qualora queste persone percepiscano uno stipendio pari ad almeno il 50 %.

⁴ I contributi dei non soci UPSA al Fondo per la formazione professionale UPSA non devono essere superiori ai corrispondenti contributi dei soci.

⁵ Le aliquote contributive di cui al comma 1 sono indicizzate in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2006. Vengono riviste ogni due anni ed eventualmente adeguate all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

.

Art. 10 Esenzione dall’obbligo contributivo

¹ Un’azienda che vuole essere esentata completamente o in parte dall’obbligo contributivo deve presentare alla sede centrale dell’UPSA una richiesta motivata.

² L’esenzione dall’obbligo contributivo si basa sull’articolo 60 comma 4 e 6 LFPr in combinazione con l’articolo 68 comma 4 OFPr³.

³ Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; SR 412.101)

Art. 11 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dalle quote non possono superare il costo totale delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolato su una media di sei anni, considerando la formazione di un adeguato fondo di riserva.

Paragrafo 5 Organizzazione, revisione e sorveglianza

Art. 12 Comitato centrale

¹ Il Comitato centrale dell'UPSA è l'organo direttivo del Fondo, per il quale è totalmente responsabile e che amministra per quanto riguarda la strategia.

² Periodicamente stabilisce il criterio di ripartizione e la quota per la costituzione delle riserve.

³ Infine, su richiesta della Commissione "Fondo per la formazione professionale" delibera in merito a quanto segue

- a. la subordinazione di un'azienda al Fondo,
- b. l'eliminazione della quota in caso di concorrenza con un altro fondo di formazione professionale, in accordo con la direzione di questo fondo,
- c. la tassazione di un'azienda in caso di mancato pagamento.

⁴ Può emanare regolamenti esecutivi.

Art. 13 Commissione "Fondo per la formazione professionale"

¹ La Commissione "Fondo per la formazione professionale" dell'UPSA amministra il Fondo dal punto di vista operativo.

² Organizza costantemente le attività pianificate durante un anno amministrativo nell'ambito della formazione professionale di base e superiore e le sottopone al controllo e all'approvazione del Comitato centrale.

Art. 14 Sede centrale dell'UPSA

¹ Alla sede centrale dell'UPSA spetta la gestione contabile e l'incasso.

² Come periodo contabile vale l'anno civile.

Art. 15 Revisione

Il Fondo viene controllato dall'organo di revisione ufficiale dell'UPSA nell'ambito della revisione annuale ai sensi dell'art. 727 – 727f. del Codice delle obbligazioni⁴.

⁴ Legge federale relativa all'integrazione del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (parte quinta: Codice delle obbligazioni, CO; SR 220)

Art. 16 Sorveglianza

¹ Il Fondo dopo aver acquisito carattere obbligatorio generale è sottoposto alla sorveglianza dell'Ufficio federale per la formazione professionale e tecnologia (UFFT) ai sensi dell'articolo 60 comma 7 LFPr.

² All'UFFT devono essere inoltrate entro due mesi dal termine della revisione una copia della gestione contabile del Fondo e della relazione sul controllo. Da questa documentazione devono essere visibili soprattutto tutte le spese e i proventi correlati alle prestazioni di cui all'articolo 7.

Paragrafo 6 Autorizzazione, conferimento del carattere obbligatorio e scioglimento

Art. 17

¹ Questo regolamento è stato approvato dal Comitato centrale dell'UPSA il 29 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto dell'UPSA del 9 giugno 2004.<0}

² Il conferimento del carattere obbligatorio generale si conforma alla decisione del Consiglio federale.

³ Nel caso in cui le finalità del Fondo non possano più essere raggiunte o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale scioglie il Fondo con il consenso dell'UFFT. Un eventuale capitale del Fondo, in sopravanzo, viene destinato a un fine simile.

Il Presidente centrale



Urs Wernli

Il Presidente della
Commissione per la formazione
professionale:



Hermann Schaller